

**REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO STATUTO**  
**ANFFAS REGIONE EMILIA ROMAGNA**  
**(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI IN DATA**  
**15 APRILE 2023 )**

## **INDICE**

### **Premesse**

### **Articoli:**

- 1) **COSTITUZIONE**
- 2) **DENOMINAZIONE**
- 3) **SEDE**
- 4) **FINALITA' E ATTIVITA'**
- 5) **RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE**
- 6) **ENTI-COMITATI E GRUPPI PROMOTORI ANFFAS**
- 7) **ENTI ADERENTI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE**
- 8) **QUOTE E CONTRIBUTI**
- 9) **ESCLUSIONE E DECADENZA**
- 10) **COMPETENZE TERRITORIALI DEGLI ENTI ADERENTI**
- 11) **CARICHE SOCIALI**
- 12) **GRATUITA' DELLE CARICHE E COMPENSI PROFESSIONALI**
- 13) **RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI**
- 14) **ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ADERENTI**
- 15) **CONSIGLIO DIRETTIVO**
- 16) **TESORIERE**
- 17) **SEGRETARIO**
- 18) **ORGANO DI CONTROLLO**
- 19) **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**
- 20) **BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE**
- 21) **NORME TRANSITORIE**

## **PREMESSA**

Il Regolamento Applicativo:

- ha lo scopo di chiarire le norme dello Statuto Associativo, fornendone, nel rispetto della lettera e dello spirito, una interpretazione autentica;
- precisa gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limita ad enunciare il principio;
- fornisce indicazioni esecutive che non sono state esplicitate nel testo Statutario.

## **Articolo 1 - COSTITUZIONE**

Anffas Regione Emilia Romagna è stata costituita in Bologna il 22 febbraio 2003 con scrittura privata, Anffas Regione Emilia Romagna è regolata dal proprio Atto costitutivo, dallo Statuto, dalle leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e più specificatamente dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

## **Articolo 2 - DENOMINAZIONE**

Per la promozione e identificazione delle proprie attività istituzionali, in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione usa, la denominazione Anffas Regione Emilia Romagna - Associazione Regionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, in breve denominata "Anffas Regione Emilia Romagna ETS-APS" che identifica un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale.

La suddetta denominazione, estesa e breve, è integrata dall' acronimo "ETS" o dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" e dall'acronimo "APS" o dalla locuzione "Associazione di Promozione Sociale" in conseguenza all' iscrizione dell'associazione nella Sezione associazioni promozione sociale del RUNTS.

L'associazione utilizza la sopradescritta denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni interne e in quelle verso i terzi.

## **Articolo 3 - SEDE**

Anffas Regione Emilia Romagna ha sede legale nel Comune di Bologna, via Luigi Rasi n. 14

Il Consiglio Direttivo, al fine di consentire all'associazione di poter meglio operare in favore dei propri Enti aderenti e dei loro associati, ha la facoltà di istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative, presso una o più sedi dei propri enti aderenti, di norma presso la sede dell'associazione di appartenenza del Presidente pro-tempore.

Il cambio di sede e l'eventuale istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative devono essere comunicate entro 5 giorni dall'assunzione della relativa delibera agli Enti aderenti e ad Anffas Nazionale, unitamente ai soggetti terzi a ciò interessati.

#### **Articolo 4 - FINALITA' E ATTIVITA'**

Per lo svolgimento delle finalità e delle attività di interesse generale nonché delle attività diverse enunciate nello Statuto associativo Anffas Regione Emilia Romagna si avvale prioritariamente dell'apporto degli associati e del personale dei propri Enti aderenti a loro volta aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale, aventi sede nella Regione Emilia Romagna.

Anffas Emilia Romagna persegue in via esclusiva o principale; finalità civiche, solidaristiche e di utilità e di promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, assumendone la rappresentanza a livello regionale e sovraprovinciale, nonché i compiti di rappresentanza demandati da Anffas Nazionale rispetto ai rapporti con la Regione di appartenenza, con le relative province e con qualsiasi Organismo pubblico con competenza sovraprovinciale.

Anffas Emilia Romagna Per espressa delega di Anffas Nazionale svolge compiti di supporto, verifica e controllo sugli Enti aderenti, con l'obbligo di segnalare ad Anffas Nazionale l'eventuale mancato rispetto dei requisiti per il mantenimento della qualifica di aderente, ad Anffas, da parte degli stessi.

#### **Articolo 5 - RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE**

Le attività di cui sopra sono esercitate senza scopo di lucro e in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale. Anffas Emilia Romagna mantiene la propria autonomia giuridica e autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo

le regole statutarie e nel rispetto del Codice di Qualità e di Autocontrollo, contenente anche il Codice Etico, nonché dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale. Anffas Emilia Romagna invia annualmente ad Anffas Nazionale il bilancio di esercizio e relativi previsti allegati nonché il bilancio preventivo con allegata programmazione delle attività.

Ad Anffas Nazionale devono essere tempestivamente comunicati il rinnovo delle cariche associative, tutte le altre eventuali variazioni dello Statuto e del presente Regolamento, aggiornando contestualmente l'anagrafica unificata di Anffas Nazionale, nonché le segnalazioni relative alle eventuali inadempienze riscontrate da parte degli Enti aderenti.

Anffas Emilia Romagna assicura attraverso i propri rappresentanti la partecipazione alle attività ed eventi associativi di carattere nazionale.

#### **ART. 6 – ENTI-COMITATI E GRUPPI PROMOTORI ANFFAS**

Anffas Emilia Romagna, su richiesta della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale, fornisce parere consultivo per l'adesione alla rete di nuovi gruppi promotori o enti che facciano richiesta di aderire alla rete associativa di Anffas Nazionale e la cui attività ricada sul territorio della Regione Emilia Romagna.

#### **Articolo 7 - ENTI ADERENTI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE**

Sono enti aderenti ad Anffas Regione Emilia Romagna, esclusivamente, gli enti aderenti alla rete associativa di Anffas Nazionale che hanno sede ed operano nell'ambito di tale Regione.

Tali enti sono associati ad Anffas Emilia Romagna di diritto ma, in ogni caso, sono tenuti ad avanzare formale richiesta di adesione ed oltre a possedere la qualifica di Enti del Terzo Settore e risultare operanti nella Regione Emilia Romagna gli stessi devono espressamente dichiarare di uniformarsi e rispettare oltre che i contenuti del codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche il codice etico e le linee di indirizzo politico fornite da Anffas Nazionale, anche gli obblighi scaturenti dall'adesione ad Anffas Emilia Romagna, condividendone quindi le finalità ed intendendo contribuire al loro raggiungimento anche in ambito regionale, impegnandosi attivamente a tal fine.

Gli Enti richiedenti, per essere ammessi quali aderenti, oltre ai requisiti irrinunciabili fissati dallo Statuto, devono obbligarsi a versare la quota associativa e il contributo obbligatorio, quest'ultimo nella misura determinata nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari.

La quota associativa deve essere corrisposta, indipendentemente dal momento nel quale viene accolta la richiesta di adesione, nella misura pari all'intera quota annuale, mentre il

contributo obbligatorio, sempre in riferimento al primo anno di ammissione, è dovuto in dodicesimi.

Tali Enti, unitamente alla richiesta di ammissione devono presentare; l'atto costitutivo; lo statuto; l'elenco dei propri iscritti corredato di tutti i necessari dati, nonché dichiarare di essere già aderenti ad Anffas Nazionale, aver acquisito da parte dei propri associati, espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, comuni e particolari per tutti i fini associativi, ai vari livelli, nonché obbligarsi ad aggiornare il sistema informatizzato di anagrafica unificata di Anffas Nazionale, in tutte le sue sezioni e contestualmente informare Anffas Regione ..... di tali aggiornamenti e/o modifiche apportate.

Gli stessi enti inoltre sono tenuti a:

- a) Comunicare una casella di posta elettronica da utilizzarsi per tutte le comunicazioni formali ed ufficiali ai fini associativi, nonché un indirizzo di posta certificata (Pec) per le comunicazioni ove sia opportuno o necessario avere certezza del suo ricevimento.
- b) Obbligarsi a fornire l'elenco degli eventuali Enti collegati e/o promanati, anche se non aderenti alla rete Anffas, ed ogni utile elemento atto a identificare i rapporti intercorrenti con tali enti, aggiornandolo ogni anno.

Il consiglio direttivo entro 45 gg. della ricezione della domanda di ammissione delibera circa l'accoglimento o il rigetto.

La qualità di Ente aderente si acquista dalla data della delibera di accettazione della Consiglio Direttivo Regionale.

La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato e, per conoscenza, ad Anffas Nazionale, entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa e dell'eventuale contributo obbligatorio.

Contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro degli Enti aderenti, riportandone i relativi dati nonché gli estremi di delibera di ammissione.

Anffas Emilia Romagna all'esito dell'avvenuta iscrizione provvede all'inserimento dei relativi dati nell'anagrafica unificata di Anffas Nazionale.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come Ente aderente è comunicata, con motivazione, all'interessato entro 15 giorni della sua assunzione e, per conoscenza ad Anffas Nazionale, per i provvedimenti di propria competenza.

Entro 60 giorni della comunicazione motivata di rigetto della domanda, l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio dei Probiviri.

La prima quota associativa dovrà essere versata per intero a prescindere della data di ammissione a socio, mentre l'eventuale contributo obbligatorio, per la prima annualità va versato in dodicesimi con riferimento alla data di iscrizioni a libro soci. le quote degli anni successivi dovranno essere versate nei modi e nei termini fissati dall'associazione.

Gli enti di cui all'art. 7 punto 5 dello Statuto di Anffas Nazionale non possono essere ammessi quali associati, ma gli stessi possono partecipare alle attività associative e collaborare ad esse.

#### - COMITATI PROMOTORI

Per avviare l'iter di costituzione di un nuovo Ente aderente Anffas il comitato promotore dovrà riferirsi direttamente ad Anffas Nazionale ed acquisire preventiva autorizzazione da parte della stessa, su conforme parere di Anffas Regione Emilia Romagna stessa. Anffas Nazionale, in caso di avvio del previsto iter, di concerto con Anffas Regione Emilia Romagna indica un "tutor", di norma il Presidente di Anffas Regionale con il compito di affiancamento, a garanzia del corretto iter di costituzione.

### **Articolo 8 - QUOTE E CONTRIBUTI**

Il computo degli iscritti è sempre riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento della quota sociale annua deve avvenire:

- per gli Enti già associati, entro mese di febbraio di ogni anno;
- per i nuovi Enti aderenti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'accoglimento della domanda.

La quota sociale annua e il contributo obbligatorio annuo, sono proposti dal Consiglio Direttivo regionale, ed approvati dall'Assemblea.

Il versamento del contributo obbligatorio deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il mese di febbraio di ciascun anno e comunque non oltre la celebrazione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio.

#### - ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI ADERENTI

Il bilancio annuale di esercizio degli Enti aderenti è redatto e approvato dagli organi competenti, nel rispetto delle normative vigenti e dello schema tipo di bilancio predisposto e approvato dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa anche considerando le specifiche forme giuridiche degli Enti aderenti.

Il bilancio di esercizio deve essere inviato ad Anffas Nazionale che ad Anffas Emilia Romagna tramite pec, entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione e comunque non oltre il 10 luglio di ogni anno, unitamente ai previsti allegati.

Per gli Enti aderenti esclusi o receduti la quota sociale annua è dovuta per intero, mentre il contributo obbligatorio è dovuto proporzionalmente al tempo di piena appartenenza all'Associazione.

## **Articolo 9 - ESCLUSIONE E DECADENZA**

L'esclusione dell'Ente aderente, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto è deliberata, previa acquisizione di parere vincolante da parte di Anffas Nazionale, dal Consiglio Direttivo Regionale con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica. È fatta salva la facoltà dell'Ente aderente che ha ricevuto il provvedimento di esclusione di proporre ricorso al Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

Il ricorso deve essere presentato, a mezzo pec/racc. a.r. o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne la ricezione, entro giorni 30 dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta delibera di esclusione. In caso di mancato ricorso nel termine, l'esclusione diviene definitiva.

Dal pronunciamento del provvedimento di esclusione fino al pronunciamento del Collegio dei Probiviri sull'eventuale ricorso, lo status di Ente aderente è sospeso. Durante la sospensione l'Ente aderente conserva, attraverso il suo rappresentante, il diritto a partecipare all'Assemblea come uditore, senza diritto di parola e di voto, ed a ricevere le comunicazioni associative.

È obbligo del Presidente Regionale riferire alla prima Assemblea utile in merito alle eventuali esclusioni degli Enti aderenti deliberate dal consiglio direttivo e degli eventuali pronunciamenti del Collegio dei Probiviri.

L'esclusione degli Enti aderenti viene comunicata a tutti gli altri Enti aderenti entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto definitivo, nonché ad A Anffas nazionale per i provvedimenti di propria competenza.

In caso di attivazione di un procedimento per l'esclusione di un ente aderente a qualsiasi titolo collegato ad altro della rete Anffas, l'istruttoria per l'esclusione dovrà coinvolgere l'insieme di tali enti.

L'eventuale provvedimento di esclusione di un Ente aderente da parte di Anffas Nazionale produce effetti risolutivi nei rapporti tra quell'Ente e gli altri ad esso collegati, l'organismo regionale di appartenenza e tutti gli altri enti appartenenti alla rete.



A sua volta l'esclusione deliberata da Anffas Regione Emilia Romagna nei confronti di un Ente aderente comporta l'automatica esclusione anche da parte di Anffas Nazionale, compresi gli eventuali Enti ad esso collegati, previa formale delibera di presa d'atto da parte della Giunta esecutiva di Anffas Nazionale.

Delle eventuali modifiche dello Statuto e/o del Regolamento gli Enti aderenti sono tenuti ad inviarne copia, tramite pec o Raccomandata A.R ad Anffas Regione Emilia Romagna ed Anffas Nazionale, con contestuale aggiornamento dell'Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, entro giorni 10 dalla loro adozione.

Entro lo stesso termine e con le medesime modalità dovranno essere comunicate le eventuali modifiche intervenute nelle cariche dei propri organi.

La perdita della qualifica di Ente aderente per qualsiasi motivo comporta il divieto dell'utilizzo, da parte dell'Ente, di ogni riferimento implicito ed esplicito all'appartenenza ad Anffas Regione Emilia Romagna. In tal caso ogni segno sociale, riferito ad Anffas, dovrà essere cancellato, a cura e spese dell'Ente aderente da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo, entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione. Il Consiglio Direttivo, in caso di inadempienza oltre i termini indicati e/o di controversia, può comunque assumere iniziative legali atte a perseguire la salvaguardia dell'Associazione. Oltre ai motivi di decadenza previsti dallo statuto l'Ente aderente decade in caso di avvio della procedura di proprio scioglimento dalla data di adozione da parte del proprio Organo statutario della connessa delibera, con obbligo di inviare copia delle medesima ad Anffas Regione Emilia Romagna ed Anffas Nazionale, entro 10 giorni dalla sua adozione.

#### **Articolo 10 - COMPETENZE TERRITORIALI DEGLI ENTI ADERENTI**

Agli Enti aderenti ad Anffas Regione Emilia Romagna, aventi forma associativa, viene demandato, in via esclusiva, il compito di rappresentare Anffas sul proprio territorio, nel rispetto seguenti criteri:

1. Gli Enti aderenti, aventi forma associativa, hanno competenza nel comune dove ha sede legale l'Associazione stessa;
2. Ove nella stessa provincia operi una sola associazione locale, la sua competenza si estende all'intero territorio provinciale.
3. Ove sullo stesso territorio provinciale insistano più Enti aderenti aventi forma associativa, le stesse hanno competenza ad operare nel comune dove hanno sede legale e nei comuni limitrofi rispetto alla propria sede, fatta sempre salva apposita delibera del Consiglio Direttivo Regionale che individui in maniera vincolante e specifica gli ambiti di competenza di

ciascun Ente; mentre la rappresentanza a livello provinciale dovrà essere concordata tra le diverse associazioni locali operanti sulla medesima provincia, anche su impulso dell'associazione regionale e proposta ad Anffas Nazionale che provvederà alla successiva formalizzazione.

La rappresentanza sovra provinciale resta di competenza dell'Organismo Regionale e pertanto gli Enti aderenti dovranno obbligatoriamente riferirsi agli Organi Direttivi ed alla Presidenza regionale nel caso in cui dovessero avviare iniziative o interlocuzioni al di fuori del proprio ambito di competenza. La rappresentanza sovra regionale resta di esclusiva competenza di Anffas Nazionale.

Agli Enti aderenti, non aventi forma associativa (Enti Gestori), non è demandata la rappresentanza associativa, ma la stessa deve essere esercitata attraverso l'Associazione Anffas con esso collegato e da cui risulta promanato, ed in sinergia con lo stesso.

Parimenti dovranno agire gli Enti aderenti esterni ad Anffas.

Nel caso in cui una realtà associativa dovesse avere la necessità di sviluppare una iniziativa/attività al di fuori del proprio ambito territoriale, dovrà preventivamente prendere contatti con l'Ente aderente interessato e concordarne, ove condiviso, le relative modalità di azione. In caso di diniego occorrerà attivare i livelli associativi superiori (regionale e nazionale) che si faranno parte attiva nella definizione del caso. A livello di controversia resta competente il Collegio dei probiviri del livello associativo interessato.

Ad ogni nuova affiliazione il Consiglio Direttivo dell'Organismo Regionale ridefinirà le nuove competenze all'interno della provincia di riferimento.

## **Articolo 11 - CARICHE SOCIALI**

### **- ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA'**

1) Possono proporsi alle cariche sociali i singoli associati Anffas che risultano regolarmente iscritti ad una Associazione locale Anffas e la cui disponibilità alla candidatura sia stata avanzata attraverso l'associazione di appartenenza, per tramite dei rispettivi Consigli Direttivi.

2) per candidarsi alle varie cariche è necessario:

a) dichiarare di non ricoprire cariche direttive, amministrative o di rappresentanza in organismi nazionali o territoriali operanti nell'area della disabilità, con particolare riferimento a quella intellettuale e del neurosviluppo, salvo quelle assunte in rappresentanza di Anffas e/o degli enti aderenti e comunque non incompatibili con la carica stessa.

b) non essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del Codice civile.

Per concorrere alla carica di componente del Collegio dei Probiviri e di revisore unico legale dei conti non è ostativo il numero 1 del primo comma del presente articolo.

È fatto divieto ai titolari di cariche sociali di partecipare alla discussione e alla relativa votazione su argomenti che riguardino direttamente o indirettamente l'Ente aderente di appartenenza.

#### - SOSTITUZIONE

In caso di sostituzione: di un componente della Consiglio Direttivo Regionale; del Revisore Unico; o del Collegio dei Probiviri, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, si procede secondo lo Statuto. Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque motivo si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti dei sopra citati organi collegiali, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea utile. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni.

#### **Articolo 12 - GRATUITÀ DELLE CARICHE E COMPENSI PROFESSIONALI**

Le cariche associative, di norma, sono gratuite.

Sono eventualmente rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, connesse all'esercizio della carica.

In ogni caso in cui l'Assemblea, su proposta del Consiglio, preveda la corresponsione di compensi individuali ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, gli stessi nel rispetto di quanto previsto dal codice unico del Terzo Settore, devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Per la pubblicità degli stessi si fa espressamente riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n .117.

#### **Articolo 13 - RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI**

Qualora in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i Rappresentanti dell'Associazione commettano violazioni nei confronti della

Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli oneri ancorché derivanti dall'esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti dall'Associazione, con rinuncia ad ogni azione di regresso. L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati Rappresentanti dell'Associazione abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'Associazione. La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n.472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio e dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, o qualora la competente autorità giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso. 12 In quest'ultima ipotesi, nelle more del giudizio, l'Associazione anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla P.A., salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa. Parimenti, le previsioni del presente articolo sono applicate anche nel caso di rilevazione di illeciti previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001. In ogni caso, gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396, 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

## **Articolo 14 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ADERENTI**

### **- CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo Regionale, come sancito all'art. 14 del vigente statuto, almeno due volte l'anno, secondo le norme e le procedure previste dallo stesso.

Nel caso in cui si rendesse necessario convocare un'Assemblea in modalità on line o mista si dovrà assicurare che gli strumenti e le modalità utilizzate consentano la corretta individuazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e di esprimere il proprio voto garantendone la riservatezza e segretezza.

Non sono ammessi i rappresentanti degli Enti aderenti che non abbiano adempiuto a obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento, da deliberati assembleari e che non siano in regola con i versamenti annuali e/o quote e/o contributi. Costituisce altresì divieto di

partecipazione come sostituto o delegato l'assenza, la carenza o il difetto di idoneo titolo di rappresentanza.

La presenza del legale rappresentante dell'Ente aderente e i dati degli eventuali sostituti o delegati e quant'altro necessario per l'ammissione all'Assemblea devono essere inviati alla sede regionale di Anffas Regione Emilia Romagna con mezzo idoneo (e-mail e/o pec) almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni ente aderente partecipa all'Assemblea con il suo rappresentante legale o un sostituto dallo stesso indicato. L'ente può anche conferire delega ad altro Ente aderente ad Anffas Regione Emilia Romagna. Ogni rappresentante dell'Ente non potrà esercitare più di due deleghe, esprimendo il numero dei voti spettanti all'Ente delegante, oltre il proprio.

Gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto, ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto; coloro che risultano associati ma non in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio, possono partecipare solo come uditori e senza diritto di voto.

L'Ente aderente, che non interviene all'Assemblea a mezzo di proprio rappresentante o delegato per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di Ente aderente dal Consiglio Direttivo.

La correttezza dei requisiti formali per partecipare all'Assemblea è verificata da personale a ciò preposto, incaricato dal Presidente, in tempo utile per la celebrazione dell'Assemblea stessa, comunicando all'Ente aderente eventuali irregolarità riscontrate, tali da non consentire la piena partecipazione all'Assemblea stessa, con un preavviso di almeno 48 ore e comunicandolo all'Ente interessato con idoneo mezzo atto ad attestarne la ricezione. In caso di esclusione a partecipare all'Assemblea il rappresentante dell'Ente aderente o il suo sostituto può ricorrere all'Assemblea stessa che decide, in apertura dei lavori, definitivamente con voto palese.

Resta fermo il diritto del rappresentante dell'Ente aderente o suo sostituto a partecipare all'Assemblea in qualità di uditore, senza diritto di parlare e di votare.

Prima dell'inizio dei lavori, su proposta del Presidente dell'Associazione, che presiede l'Assemblea, sono nominati il Vicepresidente e, ferme restanti le competenze della commissione elettorale in caso di assemblea elettiva, tre scrutatori, nonché il segretario verbalizzante.

- ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

Spetta al Presidente dell'Assemblea far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, dare e togliere la parola, modificare l'ordine dei lavori sentita l'Assemblea, sospendere, riprendere e chiudere l'Assemblea e assicurare quant'altro necessario per il buon andamento della riunione.

Nel caso di Assemblea Elettiva, compito degli scrutatori è verificare l'idoneità e congruità del materiale necessario per le votazioni, assicurare la regolarità delle operazioni di voto, procedere al conteggio dei voti espressi e comunicare i risultati al Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni sono palesi, per alzata di mano o per acclamazione, salvo quelle concernenti le persone o le elezioni dei componenti gli organi statutari, che, di norma, devono essere fatte con voto segreto, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea che può procedere per acclamazione.

#### - ASSEMBLEA ELETTIVA

Le candidature agli organi sociali, proposte dagli enti aderenti attraverso la sottoscrizione delle relative candidature, vanno presentate al Presidente dell'Assemblea entro 30 minuti dall'apertura dei lavori assembleari. Ciascun Rappresentante degli Enti aderenti non può sottoscrivere più di 1 candidatura alla carica di Presidente Regionale, di 3 candidature alla carica di Consiglio Direttivo Regionale, 2 a quella Proboviro e di Revisore Unico. Non è necessaria la presenza in Assemblea del candidato.

Il candidato deve sottoscrivere la scheda di candidatura, dichiarare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di accettare l'eventuale elezione e di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità, entro la data di insediamento dell'organo.

Le votazioni per la carica di Presidente Regionale devono svolgersi singolarmente e prima di ogni altra operazione di voto. I candidati alla carica di Presidente Regionale possono proporsi anche per la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Qualora il candidato ad entrambe le cariche risulti eletto quale Presidente la candidatura a componente del CDR decade automaticamente.

I nominativi dei candidati sono riportati sulle schede elettorali in ordine alfabetico.

L'elettore può esprimere preferenze in numero pari alla metà più uno dei componenti dell'organo oggetto della votazione.

Il voto viene espresso riportando sulla scheda i nominativi scelti o barrando la casella in corrispondenza del nominativo scelto.

Si intendono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è preferito il più giovane di età.

#### - ASSEMBLEA - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea e può farvi parte anche personale indicato dal Presidente.

Sono compiti della Commissione:

- 1) accertare l'eleggibilità dei candidati comunicando gli ammessi al Presidente dell'Assemblea;
- 2) autenticare le schede di votazione;
- 3) disciplinare le operazioni di voto;
- 4) effettuare lo spoglio;
- 5) decidere, in unica e definitiva istanza, su eventuali vertenze relative alle votazioni;
- 6) redigere il verbale conclusivo, consegnandolo al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) dispone la pubblicazione, in ordine alfabetico, delle candidature ammesse dalla Commissione Elettorale divise per organo;
- b) disciplina l'eventuale dibattito pre-elettivo, concedendo la parola ai candidati che intendono illustrare i loro programmi;
- c) chiarisce le modalità di voto;
- d) dà corso alla votazione;
- e) proclama gli eletti.

#### **Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato per la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'elezione, dal Presidente neoeletto. Primo atto del Consiglio Direttivo è l'elezione, con votazioni separate, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere (le cariche di segretario e tesoriere possono essere cumulabili).

L'organo uscente è tenuto a predisporre quanto necessario affinché il Consiglio Direttivo neoeletto possa responsabilmente assumere le proprie funzioni. In particolare, deve essere redatto un verbale di consegna della cassa, dei valori finanziari, della situazione generale dei conti e degli inventari dei beni accompagnata da una memoria degli adempimenti e pratiche pendenti, nonché quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione dell'Associazione.

#### **Articolo 16 - TESORIERE**

Il Tesoriere, come sancito all'art.19 del vigente statuto, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e collabora con il Presidente per far sì che gli incassi ed i pagamenti dell'associazione siano regolarmente gestiti, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 17 - SEGRETARIO**

Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro associati e dei volontari).

### **ARTICOLO 18 - ORGANI DI CONTROLLO**

L'organo di controllo operante presso l'associazione secondo le previsioni statutarie si riunisce, la prima volta, entro 15 giorni dall'elezione, su convocazione del Presidente dell'Associazione neoeletto, per:

- eleggere il proprio Presidente, ove di natura collegiale;
- ricevere le consegne dall'organo uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

È convocato, ove di natura collegiale, dal proprio Presidente almeno ogni 3 mesi e ogni qualvolta lo richiedano due membri effettivi.

È ammessa qualsiasi modalità di convocazione purché concordata tra tutti i componenti.

Di ogni riunione è redatto verbale, da trasmettersi in copia al Consiglio Direttivo, su apposito libro che deve essere conservato agli atti della sede associativa;

Nello svolgimento della propria attività può avvalersi di personale interno e/o esterno all'Associazione previo accordo con il Presidente dell'associazione.

L'organo può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di specifiche incombenze purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora nei verbali e nelle rispettive relazioni venissero formulati rilievi alla gestione dell'Associazione, l'organo deve informare tempestivamente il Presidente dell'Associazione.

L'organo redige una relazione annuale sull'amministrazione economico-finanziaria dell'associazione nella quale esprime il proprio parere sul bilancio.



Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 c.2 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il revisore unico esercita i compiti assegnati dallo stesso art. 30 del d.lgs. 117/2017, come da statuto vigente.

### **Articolo 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si riunisce la prima volta entro 30 giorni dall'elezione, su convocazione del Presidente dell'Associazione per:

- eleggere il proprio Presidente;
- ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

Il Collegio, in presenza di questioni da trattare, si riunisce presso la sede legale dell'associazione, o a distanza, secondo modalità concordate collegialmente dandone comunicazione preventiva al Presidente dell'Associazione. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti. Le cause di decadenza dei componenti sono le stesse previste per gli altri componenti gli Organi. Il ricorso al Collegio dei Probiviri per dirimere le controversie, qualsiasi sia il ricorrente, va indirizzato in forma scritta al Presidente del Collegio motivandolo e documentandolo. Il ricorso deve essere inoltrato entro 90 giorni, pena la decadenza, dal verificarsi del fatto oggetto della controversia o dall'avvenuta conoscenza della stessa. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio deve

- a) consentire il più ampio contraddittorio delle parti;
- b) privilegiare la conciliazione tra le parti;
- c) definire le pendenze in tempi brevi, in ogni caso entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria, inviando immediatamente agli interessati e alla CDR le decisioni prese;
- d) redigere in forma scritta le dichiarazioni degli interessati, anche se fatte oralmente, facendole sottoscrivere dagli stessi e tenere un regolare registro sul quale annotare tutte le decisioni, archiviando ordinatamente tutta la relativa documentazione.

Il collegio può irrogare:

- richiamo scritto
- la diffida
- censura
- pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da Ente aderente

Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

### **Articolo 20 - BILANCI E DISAVANZI DI GESTIONE**

- BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo è il documento amministrativo di programmazione economica e finanziaria dell'Associazione per l'esercizio successivo alla sua redazione. Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio Direttivo avvalendosi dell'Ufficio Amministrativo dell'Associazione, o da personale o consulenti a ciò deputati, tenendo conto sia delle risultanze contabili del bilancio di esercizio dell'anno precedente e di quello ancora in corso di formazione, sia di altre variabili ragionevolmente prevedibili. Obiettivo del bilancio preventivo è il raggiungimento del pareggio economico e finanziario fra i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio. Unitamente al bilancio preventivo annuale viene predisposta una relazione illustrativa delle poste di bilancio, nonché il programma di attività per l'anno veniente. Il programma di attività deve essere altresì sottoposto al parere del Gruppo Regionale degli Autorappresentanti o comunque al suo portavoce, tenendo pertanto conto delle loro proposte. I documenti suddetti dovranno altresì essere sottoposti al parere del Revisore Unico. Secondo quanto sancito all'art. 19 del vigente statuto, in tempo utile per la convocazione dell'assemblea ordinaria, il CDR deve predisporre la documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio d'esercizio è redatto dal Consiglio Direttivo avvalendosi dell'Ufficio Amministrativo della Sede Regionale o da personale o consulenti a ciò deputati, nel rispetto della vigente normativa in materia, in tempo utile per la sua valutazione da parte del Revisore Unico e per l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio è accompagnato dalla relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo.

#### - AVANZO DI GESTIONE

Quando il bilancio d'esercizio presenta un avanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all'Assemblea deliberare la sua destinazione. In ogni caso l'avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente impegnato in una o più delle seguenti forme:

- a) per coprire eventuali disavanzi degli anni precedenti;
- b) per costituire appositi fondi rischio o di solidarietà;
- c) per altre iniziative comunque volte alla realizzazione delle attività istituzionali.

È fatto assoluto divieto di distribuire utili ed avanzi sotto qualsiasi forma.

#### - DISAVANZO DI GESTIONE

Se in conseguenza di eventi imprevisi o imprevedibili dal bilancio consuntivo emergesse un disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio Direttivo con parere in merito contenuto nell'apposita relazione del Revisore Unico, spetta all'Assemblea deliberare la sua copertura,

utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie dell'Associazione e/o adottando i provvedimenti prescritti dalla vigente normativa in caso di erosione del patrimonio.

#### **Articolo 21 - NORME TRANSITORIE**

Gli Enti, neocostituiti o trasformati nell'ambito del processo di modifiche statutarie in attuazione alla Riforma del Terzo Settore, già associati o autorizzati all'uso del marchio da parte di Anffas Nazionale acquisiscono di diritto lo status di associati all'Associazione Anffas Regione Emilia Romagna, in continuità con la pregressa qualifica di appartenenza ad Anffas Regionale, mantenendone l'anzianità di iscrizione.